Milano li, 16 dicembre 2020
Prot. n.

CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Determinazione dirigenziale n. 27

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75, in qualità di Responsabile del Procedimento:

- visto il Codice di comportamento interno al Consorzio adottato in seguito all'approvazione del C.d.A. con delibera 18 giugno 2019;
- visto il CCNL comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 tutt'ora in vigore;
- visto in particolare l'art. 60 e seguenti sugli obblighi del dipendente, sulle sanzioni disciplinari e sul codice disciplinare;
- vista la segnalazione di un dipendente del Consorzio in data 11 novembre u.s. sul comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare tenuto dal dipendente Vittorio Piatti presso la sede del Consorzio presso lo sbarramento della Miorina;
- rinvenuta nel detto comportamento una responsabilità disciplinare riconducibile all'art. 62 comma 4 punto H del CCNL Comparto Funzioni Centrali;
- vista la nota 49T-2020-U-DB- del 13.11.2020 con cui si è comunicato al dipendente l'avvio del procedimento disciplinare e la convocazione per una videoconferenza fissata il 3 dicembre u.s. per l'audizione del dipendente in sua difesa;
- visto il verbale del 3.12.2020 sull'esito della riunione;
- considerato che in una riunione successiva tenuta presso lo sbarramento della Miorina il giorno 10 dicembre u. s. alla presenza del personale operativo della diga il dipendente ha confermato quanto dichiarato nella riunione del 3 dicembre;

ciò visto e considerato, il sottoscritto Direttore del Consorzio, in qualità di Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

- di considerare concluso in data odierna il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente Vittorio Piatti;
- di comminare al dipendente una sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi a partire dal 21 dicembre p.v., prevista dal comma 4 punto H dell'art. 62 del CCNL;
- di sospendere tuttavia l'erogazione della suddetta sanzione per un periodo di sei mesi a decorrere da oggi fino al 30 giugno 2021 per valutare la buona condotta del dipendente;
- di non procedere, vista la sospensione del provvedimento disciplinare, alla comunicazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica;
- di annullare l'erogazione della sanzione a partire dall'1 luglio 2021 nel caso sia accertata la buona condotta;
- di comminare viceversa interamente la sanzione qualora si verificassero ulteriori eventi disciplinarmente rilevanti, oltre a quella eventualmente comminata in esito al nuovo procedimento disciplinare.

IL DIRETTORE
Doriana Bellani